

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2019, N. 10

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25

(Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "motocarrozzetta," sono inserite le seguenti: "velocipede,".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 25/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"3 bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio."

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007)

1. L'articolo 5 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei ridetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative."

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

“a) un preside di Istituto professionale statale designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria – sede di Genova – nell'ambito di quattro nominativi proposti dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede;”;
 - b) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

”c) un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;”.
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione svolge le funzioni di organizzazione e svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.”.
4. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.”.
5. Il comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati.”.
6. Il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove dovuti, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova le indennità e i rimborsi spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle risorse derivanti dagli introiti di cui all'articolo 12, e sulla base delle indicazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 11 bis.”.
7. Dopo il comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell'apporto tecnico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.”.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 25/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e la Camera di

Commercio Riviera di Liguria è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
 - “2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, costituisce requisito indispensabile per il rilascio:
 - a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
 - b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
- 2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma 1 i rappresentanti legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze. L'iscrizione è cancellata quando vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese nonché i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 30.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L'iscrizione nel ruolo è inoltre” sono sostituite dalle seguenti: “L'iscrizione nel ruolo della Liguria, di cui al comma 1 è”.

Articolo 6

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 25/2007)

1. L'articolo 10 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 25/2007)

1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Diritti di segreteria e oneri per esami”.
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “un diritto” sono sostituite dalla seguente: “diritti” e dopo la parola: “Agricoltura” sono inserite le seguenti: “di Genova e della Camera di Commercio Riviera di Liguria.”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - “1bis. L'iscrizione all'esame di cui all'articolo 7, comma 4, è subordinata al pagamento a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova di euro 50,00.
 - 1ter. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova può aggiornare

la misura dell'importo di cui al comma 1bis in relazione all'oggettivo incremento dei costi di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7.”.

Articolo 9

(Abrogazione dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2007)

1. L'articolo 12 bis della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/2007)

1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Competenze della Città metropolitana di Genova e delle Province”.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di traffico” sono inserite le seguenti:” della Città metropolitana di Genova o” e le parole: “la provincia può” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Genova e le province possono”.

Articolo 11

(Abrogazione dell'articolo 20 della l.r. 25/2007)

1. L'articolo 20 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 25/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 13

(Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 25/2007)

1. L'articolo 22 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 25/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente, alimentato anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido, con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 15

(Modifica all'articolo 24 della l.r. 25/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e di dispositivi elettronici di collegamento a sistemi di informazione e di fruizione di prestazioni turistiche”.

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 25/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "comma 1, lettera a)," sono inserite le seguenti: "in caso di alimentazione con combustibile tradizionale,".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido".

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 25/2007)

1. La rubrica dell'articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "Esclusione dal contributo e revoca".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono revocati a seguito dell'accertata assenza dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati concessi.".

Articolo 18

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "articoli 22, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 23 e 24".

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "finalizzata allo svolgimento professionale di tale attività e all'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio dell'attività stessa" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dagli enti competenti di cui all'articolo 31, previa iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e alla vigente normativa nazionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: "dell'autorizzazione", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
 - b) le lettere b) e c), sono abrogate.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. I soggetti abilitati alla guida sono tenuti a comunicare all'Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione, le eventuali violazioni agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada riportate negli ultimi tre anni.".

Articolo 20***(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 25/2007)***

1. L'articolo 31 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 31***(Competenze della Città metropolitana di Genova e delle province)***

1. La Città metropolitana di Genova e le province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 30, comma 1, nonché l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari secondo le modalità stabilite, rispettivamente, negli articoli 34, 34 bis e 34 ter.
2. La Città metropolitana di Genova e le province:
 - a) provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca;
 - b) verificano la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni e procedono alla immediata revoca dell'autorizzazione qualora accertino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 30.”.

Articolo 21***(Inserimento dell'articolo 31 bis della l.r. 25/2007)***

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 31 bis***(Documenti di viaggio)***

1. La Città metropolitana di Genova e le Province rilasciano alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di telaio del veicolo riportante la dicitura “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”, da apporre sul veicolo.
2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.
3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della autorizzazione.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1.”.

Articolo 22***(Abrogazione del Capo II del Titolo II della l.r. 25/2007)***

1. Il Capo II del Titolo II della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 23***(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 25/2007)***

1. L'articolo 34 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 34***(Tipologie di infrazioni e sanzioni in materia di attività di noleggio autobus con conducente)***

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 mar-

zo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'articolo 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

- a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio:
 - 1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio;
 - 2) con mezzi non revisionati;
 - 3) con mezzi non muniti di cronotachigrafo funzionante;
 - 4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza;
 - 5) con mezzi rispetto ai quali è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che comportino il fermo del veicolo;
 - b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, in violazione delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;
 - c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province;
 - d) infrazioni relative alla omessa comunicazione alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze di cui all'articolo 34 quater, comma 3, sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima.
 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.
 4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Città metropolitana di Genova o alle province nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tal fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento all'Ente territorialmente competente per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.
 5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da Ente diverso da quello territorialmente competente all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo è tenuto a segnalare la violazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.".

Articolo 24

(Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter della l.r. 25/2007)

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 34 bis***(Sospensione dell'autorizzazione)***

1. La Città metropolitana di Genova e le province dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a) e b), oppure inerenti le disposizioni di cui all'articolo 6 della l. 218/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa; l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni secondo quanto previsto al comma 4;
 - b) la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
2. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:
 - a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni secondo quanto previsto al comma 4;
 - b) la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:
 - a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;
 - b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;
 - c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.
5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'articolo 30, la Città metropolitana di Genova e le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di persistenza dell'inadempienza, l'autorizzazione è sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito.

“Articolo 34 ter**(Revoca dell'autorizzazione)**

1. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34 bis effettui ugualmente il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di un'altra regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.
3. La Città metropolitana di Genova e le province segnalano i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione alla Motorizzazione civile per l'inserimento nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.”.

Articolo 25**(Inserimento del Titolo II bis della l.r. 25/2007)**

1. Dopo il Titolo II della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“TITOLO II bis
REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA DI VIAGGIATORI SU STRADA.

Articolo 34 quater**(Registro regionale)**

1. E' istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).
2. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo.
3. A tal fine la Città metropolitana e le province provvedono all'aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all'interno delle quali è annotato l'elenco delle imprese autorizzate all'attività di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonché delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali.
4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Città metropolitana o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
5. La Città metropolitana o la Provincia provvedono alla cancellazione dell'impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui:
 - a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
 - b) la sua attività sia comunque cessata;
 - c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all'articolo 30;
 - d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 34 ter;

- e) l'impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell'articolo 33.
6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
7. Ove la Città metropolitana di Genova, le province e i comuni non procedano all'aggiornamento delle sezioni del Registro telematico di loro competenza, il Presidente della Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta entro trenta giorni dalla scadenza del ridetto termine. Il Commissario ad acta assume gli atti a tal fine necessari e gli oneri derivanti dalla sua attività sono a carico dell'Ente inadempiente.”.

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “remunerazione a costo netto” sono inserite le seguenti: “per almeno l'80 per cento del servizio”.

Articolo 27

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione:
- a) la Commissione regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è nominata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e inizia ad operare a far data dal 1° ottobre 2019;
 - b) le Linee guida di cui all'articolo 7, comma 11 bis, della l.r. 25/2007, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, sono emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - c) gli oneri per esami di cui all'articolo 12, comma 1 bis, della l.r. 25/2007, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, si applicano per le domande d'iscrizione all'esame presentate a far data dal 1° luglio 2019.
2. Fino al 30 settembre 2019 resta operante la Commissione regionale di cui al previgente articolo 7 della l.r. 25/2007, per lo svolgimento degli esami relativi alle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2019 e continuano ad applicarsi le indicazioni sulle materie d'esame emanate dalla Giunta regionale ai sensi del previgente articolo 10 della l.r. 25/2007, la convenzione stipulata ai sensi del previgente articolo 12 bis della medesima legge, nonché le altre determinazioni assunte dalla Regione sul funzionamento della sopracitata Commissione.

Articolo 28

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge recanti modifiche alla disciplina relativa al trasporto di persone mediante servizio taxi e i risultati progressivamente ottenuti in materia di razionalizzazione e semplificazione in tale ambito.
2. A tal fine la Giunta regionale, anche sulla base degli apporti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di altri eventuali soggetti coinvolti, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull'attività svolta in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell'attuazione della legge

stessa ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa con i contenuti specificati al comma 3.

3. La relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa fornisce elementi documentati in merito:
 - a) al monitoraggio sull'applicazione, con riferimento al servizio taxi, da parte della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7, delle Linee guida emanate dalla Giunta regionale per disciplinare le modalità di svolgimento degli esami per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea;
 - b) ai controlli effettuati sull'effettivo e corretto utilizzo dei contributi regionali destinati alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi da parte dei beneficiari;
 - c) al numero degli effettivi beneficiari rispetto a quelli potenziali e ai risultati ottenuti in termini di riqualificazione del servizio taxi tramite il rinnovo del parco mezzi taxi;
 - d) alle criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché alle ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione delle medesime.
4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2019, n. 10

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 91 in data 21 dicembre 2018;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 gennaio 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 231;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 9 gennaio 2019;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, in data 4 aprile 2019;
- e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 2019;
- f) la legge regionale entra in vigore il 20 giugno 2019.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consigliere Costa)**

con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende procedere alle modifiche della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 e successive modificazioni, in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e risponde principalmente alle finalità, con riferimento alla normativa in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), di aggiornare le relative disposizioni alle evoluzioni apportate dal legislatore statale e da quello regionale; di razionalizzare e semplificare la disciplina della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti prevista nel vigente articolo 7, nonché di aggiornare e semplificare la disciplina dei contributi regionali per la riqualificazione del servizio taxi di cui al vigente articolo 23; di adeguare le relative disposizioni alle novità introdotte dal Reg. CE n. 1071/2009 e dal decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi; di fissare le sanzioni amministrative in attuazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 che ha stabilito i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse), in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché prevedere i casi in cui sia da disporre da parte degli enti a tal fine delegati la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; infine di razionalizzare la disciplina del Registro regionale, attualmente stabilita nell'art. 32 ed avente ad oggetto le imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente, prevedendo nel nuovo articolo 37 la istituzione del registro in forma telematica - costituito attraverso i dati inseriti dalla Città Metropolitana e dalle Province nonché dai Comuni per quanto di rispettiva competenza - ed un ambito di applicazione più ampio dell'attuale in quanto ricomprensivo anche le imprese esercenti servizio taxi e noleggio con conducente.

Inoltre il disegno di legge inserisce i "velocipidi" fra i mezzi impiegati per svolgere il servizio di noleggio con conducente, così recependo la stessa modifica apportata dall'art. 1, comma 170 della L. 4 agosto 2017 n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") alla legge 21/1992, "Legge quadro per il

trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; conferisce la possibilità per i Comuni di prevedere per i titolari di licenza per servizio taxi di svolgere servizi integrativi quali il multitaxi e la possibilità dell’utilizzo dello strumento della convenzione per ottenere l’integrazione del servizio di trasporto non di linea con il trasporto pubblico locale.

Ulteriori aspetti innovativi di questa modifica di legge consistono nella razionalizzazione e semplificazione della disciplina della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità per il servizio dei taxi e noleggio con conducente: in particolare, fra gli altri, il nuovo comma 11bis dell’articolo 7, prevede, quale significativo compito regionale, l’emanazione di apposite Linee Guida concernenti le modalità ed i criteri di svolgimento degli esami tenuto conto dell’apporto tecnico della Camera di Commercio di Genova e sentite le associazioni regionali di categoria, mentre il comma 10 dell’articolo 7 mette in capo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova il compito di corrispondere ai componenti della Commissione, le indennità ed i rimborsi spesa spettanti, prevedendo la copertura dei relativi oneri tramite il pagamento di diritti di segreteria e degli oneri per esami direttamente alla Camera di Commercio.

Viene abrogato l’istituto di cui all’articolo 20, concernente l’anagrafe dati dei servizi pubblici non di linea, in quanto i relativi contenuti sono stati assorbiti nel testo del nuovo articolo 34 ter, relativo al Registro regionale delle imprese esercenti le attività in argomento.

Vengono inseriti, fra le apparecchiature di servizio oggetto di contributo regionale, anche i tablet per soddisfare maggiormente le esigenze della clientela.

Si prevede la revoca del contributo regionale per l’ammodernamento dei taxi alla luce dell’esperienza applicativa maturata.

Con riferimento alla normativa in materia di noleggio autobus con conducente le principali modifiche introdotte sono nate dall’esigenza di adeguare la legge regionale 25/2007 alle sopravvenute fonti di riferimento a livello comunitario (Regolamento CEE 1071/2009) e a livello nazionale (Decreto MIT n. 291/2011), fra gli altri, sono stati aggiornati i requisiti da possedere per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana e delle Province al fine di renderli coerenti con le fonti comunitarie e statali sopra citate e si è previsto un contrassegno originale contenente l’indicazione del numero di targa del veicolo riportante la dicitura “Servizio di noleggio autobus con conducente”. Viene, poi, abrogato l’articolo 32 relativo al Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente, in quanto i suoi contenuti sono stati traslati e riformulati nel nuovo articolo 37 avente un campo di applicazione più ampio. Si è provveduto, inoltre, a disciplinare le sanzioni amministrative e pecuniarie in applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge 218/2003 e del DM MIT 11 marzo 2004 con la previsione delle tipologie di infrazioni e dell’ammontare delle relative sanzioni per ogni infrazione e la disciplina della sospensione e della revoca da parte della Città Metropolitana e/o delle Province dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Altra novità è rappresentata dall’istituzione del Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto non di linea, di viaggiatori su strada ed il conseguente inserimento del nuovo articolo 37 concernente la nuova disciplina del Registro regionale nel quale sono state trasfuse in parte le disposizioni già previste negli articoli 20 (Anagrafe dati servizi pubblici non di linea) e 32 (Registro regionale), che è attualmente circoscritto alle imprese esercenti noleggio autobus con conducente. Il testo del nuovo art. 37 prevede che in tale nuovo Registro regionale telematico siano inseriti i dati delle imprese esercenti non solo l’attività di noleggio autobus con conducente, ma anche di quelle esercenti l’attività di servizio taxi e di noleggio auto con conducente; l’aggiornamento del Registro rientra nei compiti della Città Metropolitana e delle Province, mentre ai Comuni viene demandato l’inserimento dei dati delle imprese nella sezione del Registro contenente l’elenco delle licenze ed autorizzazione per i servizi di taxi, di noleggio autovettura con conducente

e di servizio ad esclusiva finalità turistica. Sono, infine state inserite apposite disposizioni transitorie volte a regolare sia l'assunzione degli adempimenti di nomina della Commissione Regionale di cui all'articolo 7 come modificato dalla presente legge nonché di emanazione delle Linee-Guida di cui al comma 11bis del medesimo articolo, sia la gestione delle domande già presentate dai candidati alla idoneità all'esercizio del trasporto di persone prima dell'entrata in vigore delle presente legge e fino al 30 giugno 2019.

Infine nel disegno di legge è stato inserito un articolo finale contenente la "clausola valutativa" al fine dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) concernente le disposizioni del disegno di legge relative alla disciplina del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed in particolare di quelle relative all'aggiornamento e alla semplificazione della Commissione Regionale per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di servizi pubblici, di taxi e di noleggio con conducente e del campo di applicazione dei contributi regionali per la riqualificazione del servizio taxi.

In sede di Commissione sono stati apportati emendamenti in seguito alle osservazioni proposte dal CAL e dalle associazioni di categoria ed, in particolare è stata accolta la proposta formulata dall'Unione Tassisti d'Italia ed ha l'obiettivo di uniformare la previsione, fra i membri della Commissione regionale di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) della legge regionale 25/2007, di due esperti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con la previsione di cui all'art. 7, comma 11 bis della legge regionale 25/2007 dell'apporto tecnico delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in vista della emanazione delle Linee Guida per disciplinare le modalità di svolgimento degli esami e il funzionamento della ridetta Commissione. Inoltre rientrano nel ruolo di cui all'articolo 8 della l.r. 25/2007 i c.d. Bikers, e cioè gli utilizzatori dei velocipidi. L'altra modifica apportata corrisponde alla proposta dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) relativa all'art. 8 della legge regionale 25/2007 che ha richiesto di inserire, stante la formulazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 218/2003 e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), l'iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti delle imprese di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite. L'iscrizione di diritto al ruolo è prevista per i rappresentanti legali delle imprese e per i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida e per il tempo in cui gli stessi rimangono alle dipendenze dell'impresa con conseguente cancellazione dal ruolo quando vengano meno i requisiti della rappresentanza legale, del rapporto di lavoro presso le imprese, nonché quelli per il rilascio dell'autorizzazione. Viene previsto altresì che la revisione del ruolo di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/2007 sia effettuata anche con riferimento all'iscrizione di diritto introdotta nel nuovo comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25/2007. Tra le richieste formulate dal Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria (CAL) relativa all'articolo 31 della legge regionale 25/2007 è stata soppressa la funzione di vigilanza nell'ambito delle competenze della Città Metropolitana di Genova e delle Province relative alle autorizzazioni rilasciate alle imprese di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente i cui requisiti sono stabiliti nell'articolo 30 della medesima legge regionale 25/2007. Sempre rivolto a richieste formulate dal Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, relativamente all'art. 31 bis della l.r. n. 25/2007, sono stati inseriti gli emendamenti che prevedono con riferimento ai documenti di viaggio, la sostituzione del numero di targa col "numero di telaio" indicato nel contrassegno previsto per ogni autobus; l'inserimento del potere - dovere della Giunta Regionale di definire le caratteristiche del ridetto contrassegno. Infine in corrispondenza di una richiesta formulata dal Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria relativamente al comma 6 dell'articolo 34 quater della legge regionale 25/2007 concernente il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente, i cui compiti di aggiornamento sono in capo alla Città Metropolitana di Genova ed alle Province nonché ai Comuni. Rispetto alla richiesta del CAL di eliminazione del testo del comma 6 sopramenzionato - recante in caso di mancato aggiornamento delle sezioni del Registro di cui sopra da parte dei ridetti Enti locali il potere della Regione di "sospendere l'erogazione di parte delle risorse regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico"- l'emendamento in oggetto prevede la sostituzione di tale formulazione con la previsione del potere sostitutivo da parte della Regione in caso di inerzia della Città Metropolitana di Genova o

delle Province nell'aggiornamento del Registro, mediante nomina di Commissario ad acta per assicurare l'aggiornamento del Registro.

Il testo riformulato, composto da 28 articoli, è stato esaminato, previa acquisizione del parere favorevole del CAL, in sede di III Commissione competente per l'esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti in data 4 aprile 2019.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'Articolo 1

- *La legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13;*

Nota all'Articolo 3

- *La legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 è pubblicata nel B.U. 8 novembre 2013, n. 17;*

Nota all'Articolo 5

- *La legge 15 gennaio 1992, n. 21 è pubblicata nella G.U. 23 gennaio 1992, n. 18;*

Nota all'Articolo 23

- *Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 è pubblicato nella G.U. 2 aprile 2004, n. 78;*
- *La legge 11 agosto 2003, n. 218 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 2003, n. 190;*

Nota all'Articolo 28

- *La legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 è pubblicata nel B.U. 15 giugno 2011, n. 10.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Settore Affari giuridici infrastrutture e trasporti.